

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 10/2018 DEL 31 MAGGIO 2018

IN SCADENZA GLI ACCONTI IMU E TASI

Il 18 giugno (il 16 cade di sabato) scade il termine per il pagamento dell'acconto o della rata unica dell'IMU e della TASI. L'IMU, Imposta Municipale Propria, è un'imposta di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali.

La TASI, il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree edificabili o non, a qualunque uso adibiti, dal 2016 non è più dovuta sugli immobili aditi ad abitazione principale, ad eccezione di quelle con categoria catastale A1, A8 E A9.

L'IMPORTO DEL DIRITTO CAMERALE 2018

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2018, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 2 luglio 2018 (il 30 cade di sabato).

Il nostro studio provvederà a calcolare il diritto camerale da pagare insieme con il calcolo delle imposte, inserendolo automaticamente nella stessa delega di pagamento.

DUBBI SULLA FATTURA ELETTRONICA: LE RISPOSTE DELL'AGENZIA ENTRATE

Nella giornata del 24 maggio l'Agenzia Entrate ha fornito dei nuovi chiarimenti in tema di fatturazione elettronica.

Tema significativo è quello inerente la data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

L'Agenzia Entrate ha infatti precisato che **il cedente ha l'obbligo di trasmettere la fattura elettronica allo SDI al momento di effettuazione dell'operazione, che, ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72, coincide con la data di consegna/spedizione dei beni o la data di effettuazione dell'atto del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.**

Successivamente, se la fattura elettronica emessa supera i controlli eseguiti dallo SDI ed è consegnata o messa a disposizione del cessionario o committente, dovrà intendersi emessa con la data riportata sul documento.

Invece, in caso di mancato superamento dei controlli, la fattura sarà scartata, ma l'emittente avrà comunque cinque giorni a disposizione per procedere a una nuova trasmissione, senza incorrere in violazioni.

L'obbligo di trasmissione al momento di effettuazione dell'operazione ha generato non poche perplessità tra gli operatori del settore. Si pensi, ad esempio, ad un professionista che riceve un incasso di una parcella nei giorni di chiusura (di sabato), risulta difficile immaginare come possa emettere una fattura immediata entro le ore 24,00 del giorno di ricezione del pagamento, se non attraverso strumenti informatici, al momento ben poco conosciuti dai soggetti IVA, che collegano direttamente l'incasso all'emissione contestuale della fattura.

Si attendono in merito degli ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia Entrate, permettendo, ad esempio, la trasmissione della fattura differita entro il quindicesimo giorno del mese successivo.

L'Agenzia Entrate ha fornito anche chiarimenti in tema di operazioni con l'estero e in tale ambito ha chiarito che **è possibile trasformare le fatture emesse verso l'estero in fatture elettroniche, adempiendo, in questo modo, al previsto obbligo di invio della comunicazione delle operazioni transfrontaliere.**

I dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti, non stabiliti o non identificati in Italia, possono essere trasmessi utilizzando l'intera fattura o l'intero lotto di fatture, valorizzando il campo "CodiceDestinatario" con il codice convenzionale "XXXXXXX".

L'esonero non si estende però alle fatture elettroniche ricevute dall'estero. Con riferimento alle operazioni ricevute dall'estero gli operatori residenti dovranno quindi trasmettere entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione, i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante l'operazione, la data di registrazione, il numero del documento, la base imponibile, l'aliquota Iva applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporta l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

IPERAMMORTAMENTO ANCHE PER I DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con la circolare n. 177355 del 23/05/2018, ha reso noto **che l'agevolazione fiscale dell'iperammortamento al 250% è applicabile anche ai distributori automatici (o vending machine)** assimilandoli ai "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica", elencati al punto 12 del primo gruppo, allegato A del Piano Nazionale "Impresa 4.0".

La nuova agevolazione fiscale è estesa sia ai distributori automatici "di prodotti finiti" come bevande fredde e snack (e anche di prodotti non alimentari), sia a distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, come caffè, cappuccini, tè e altre bevande calde.

Il Ministero precisa che i distributori automatici, per poter godere dei benefici dell'iperammortamento devono soddisfare il requisito dell'interconnessione, ovvero "devono essere in grado di scambiare informazioni in maniera bidirezionale: in ingresso, ricevendo da remoto istruzioni/indicazioni quali, ad esempio, la modifica dei dati e dei parametri di configurazione della macchina e/o la variazione del listino prezzi dei prodotti, e in uscita, comunicando informazioni quali, ad esempio, stato componenti della macchina, contabilità, quantità prodotti o altre informazioni di natura logistica e diagnostica".

Si ricorda infine che i distributori automatici devono essere a norma con la nuova legislazione fiscale che prevede la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi delle vending machine all'Agenzia Entrate.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.